

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 67

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BARACETTI, BONCOMPAGNI, MACIS, ANGELINI VITO, POLESELLO,
GASPAROTTO, SERRI, SPATARO, CERQUETTI, ZANINI, GEREMICCA,
CUFFARO, ANTONI, PIERINO, FAGNI, GATTI, MARTELOTTI,
MINUCCI, PALMIERI, GUERRINI**

Presentata il 12 luglio 1983

Modifiche e integrazioni alla legge 24 dicembre 1976, n. 898,
concernente la nuova regolamentazione delle servitù militari

ONOREVOLI COLLEGHI! — Ci onoriamo di ripresentare integralmente, per il permanere della loro attualità, sia la relazione che l'articolato della proposta di legge in oggetto inoltrata alla Presidenza ancora nel gennaio 1982, augurandoci che nella IX legislatura essa, per l'importanza che ricopre, possa trovare il vaglio e l'approvazione della Camera.

L'11 gennaio 1977, entrava in vigore la legge 24 dicembre 1976, n. 898, recante la nuova regolamentazione delle servitù militari.

Questa novità, cui seguiva la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente i nuovi principi della disciplina militare, si ricon-

duce al quadro innovativo e di apertura introdotto nei primi fecondi anni della solidarietà nazionale, con particolare impegno, insieme alle altre forze democratiche, del partito comunista e dei suoi gruppi parlamentari.

Il Parlamento allora, raccordandosi con la volontà democratica del nostro popolo, ha così liquidato leggi e regolamenti antiquati ed autoritari che risalivano ancora all'epoca fascista, assestando un colpo alla logica della separatezza tra la politica della difesa, delle forze armate e la società civile, affermando invece, sia la ricerca dell'armonizzazione delle esigenze della difesa con quelle dello sviluppo del territorio,

sia la partecipazione delle Regioni e degli enti locali alle scelte ed agli impegni necessari per la difesa dell'integrità e della sovranità del nostro Paese.

Alcuni anni di esperienza che ci stanno alle spalle, dopo l'approvazione della nuova legge sulle servitù militari, dopo visite, incontri e dibattiti della Commissione difesa della Camera e della Commissione difesa del Senato con le diverse realtà regionali e locali, si giunse il 5 ed il 6 maggio 1981, da parte del Ministero della difesa su esplicito voto argomentato e impegnativo della Commissione difesa della Camera espresso il 10 gennaio 1980, alla convocazione ed allo svolgimento della conferenza nazionale sulle servitù militari.

In tale assise e con un assai ricco dibattito — cui parteciparono rappresentanti degli enti locali, delle Regioni, dei comitati misti paritetici regionali, autorità militari, parlamentari, il Ministro della difesa — venne fatto il punto della situazione e si delinearono le conclusioni operative che, lette alla fine dei lavori da parte del Ministro della difesa medesimo, sottolineavano impegni, obiettivi e tempi ravvicinati di attuazione.

I verbali della conferenza furono raccolti nell'opuscolo verde dal titolo *Atti della conferenza nazionale sulle servitù militari* pubblicato dallo Stato maggiore della difesa, a cui si rinvia per una puntuale conoscenza in materia.

Dobbiamo considerare criticamente che degli impegni operativi assunti dal Governo ben otto mesi fa, nulla ancora è venuto purtroppo attuandosi: né — nel quadro del riequilibrio delle servitù a livello nazionale — i preannunciati progetti speciali di alleggerimento delle servitù per il Friuli-Venezia Giulia e la Sardegna e altri impegni ancora.

Pertanto il gruppo parlamentare del PCI, mentre riconferma il proprio impegno ad insistere presso il Governo per la approvazione della legge sulle permuta e la dismissione a favore degli enti locali dei beni e degli immobili non più necessari alle Forze armate e della legge sulla programmazione dell'area industriale della difesa (materie su cui il PCI ha già pre-

sentato specifici progetti di legge che non riescono da oltre due anni ad andare avanti nel loro *iter* parlamentare per la mancata volontà politica governativa e della maggioranza) e per i progetti di alleggerimento delle servitù particolarmente per le due Regioni più oberate che abbiamo prima richiamato, ha deciso di presentare la seguente proposta di legge che propone alcune norme integrative alla legge 24 dicembre 1976, n. 898. Ricordiamo che anche su molti dei contenuti di questa nostra proposta di legge, il discorso conclusivo del Ministro della difesa, fatto alla conferenza nazionale tenutasi il 5 ed il 6 maggio 1981 ebbe a pronunciarsi favorevolmente preannunciando appositi provvedimenti. Non essendo ancora stati presentati, il nostro gruppo ritiene di coprire anche tali carenze governative con un testo che ci onoriamo di presentare al vostro esame.

Procediamo ora ad una sintetica illustrazione dell'articolato.

Con l'articolo 1, precisiamo che l'armonizzazione tra le esigenze civili della Regione ed i programmi delle installazioni militari e delle conseguenti limitazioni, debba tenere conto non soltanto dei piani di assetto territoriale, ma anche di quelli di sviluppo economico e sociale della Regione.

Con l'articolo 2, precisiamo il contenuto del quinto comma dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, nel senso di stabilire che il Comitato misto paritetico regionale (e quindi le autorità civili che vi si trovano rappresentate) venga consultato, con un anticipo di due mesi, su tutti i programmi delle esercitazioni previste. Non solo: riteniamo opportuno che definizione delle località, modalità di svolgimento e impiego dei poligoni debbano riguardare non soltanto i poligoni provvisori, ma anche quelli demaniali, come gli spazi aerei e marittimi regionali, in quanto anche in essi o in zone contigue si svolgono attività civili che possono subire turbative e di cui, quindi, è necessario tenere conto.

Con l'articolo 3 stabiliamo, posta la scadenza dei termini previsti dal quinto

comma dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, che l'amministrazione militare potrà continuare nella ricerca di aree da espropriare per adibirle a poligoni permanenti, ma con il consenso degli enti locali interessati.

Con l'articolo 4 stabiliamo in termini espliciti, rispetto alla legge 24 dicembre 1976, n. 898, che i membri del comitato misto paritetico eletti dal consiglio regionale sono portatori in detto comitato di orientamenti e proposte del consiglio regionale (e, per il tramite regionale, degli enti locali interessati). Stabiliamo, altresì, che le scelte del consiglio regionale, per le designazioni dei membri civili nei comitati paritetici, debbono richiamarsi a criteri di competenza in materia.

L'articolo 5 prevede che l'amministrazione della difesa debba stipulare entro due anni, con gli enti locali interessati, appositi disciplinari d'uso, sia per i poligoni provvisori che per quelli permanenti.

L'articolo 6 prevede il raddoppio di tutti gli indennizzi ed i contributi previsti per i privati e per gli enti locali dalla legge 24 dicembre 1976, n. 898.

Con l'articolo 7 provvediamo a dare operativa attuazione alla creazione dei poligoni a cielo coperto per le esercitazioni con armi leggere, prevedendo che l'amministrazione militare si doti di un apposito programma triennale. Si potrà così evitare l'imposizione di servitù, per motivi di sicurezza, nelle zone circostanti i poligoni a cielo aperto.

L'articolo 8 risolve il problema rimasto aperto al tempo della elaborazione della legge 24 dicembre 1976, n. 898. Si stabilisce infatti che le limitazioni imposte nei comuni della frontiera nord-est del Paese, delle zone costiere e delle isole — considerate militarmente importanti — sono richieste soltanto per le parti di tali territori direttamente e strettamente interessate ad opere ed installazioni militari.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il primo comma dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, è sostituito dal seguente:

« In ciascuna regione è costituito un comitato misto paritetico di reciproca consultazione per l'esame, anche con proposte alternative della regione e dell'autorità militare, dei problemi connessi all'armonizzazione tra i piani di assetto territoriale e di sviluppo economico e sociale della regione ed i programmi delle installazioni militari e delle conseguenti limitazioni ».

ART. 2.

Il quarto comma dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1976, n. 898 è sostituito dal seguente:

« Il Comitato è altresì consultato, con anticipo di due mesi sulla data di svolgimento, su tutti i programmi delle esercitazioni, per la definizione delle località, degli spazi aerei e marittimi regionali e delle modalità di svolgimento nonché sull'impiego dei poligoni della regione ».

ART. 3.

Il quinto comma dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1976, n. 898 è sostituito dal seguente:

« Il Comitato dovrà inoltre definire in ciascuna Regione le zone idonee alla concentrazione delle esercitazioni militari di tiro a fuoco in aree che potranno, con il consenso degli enti locali interessati, essere espropriate dall'amministrazione militare per la costituzione di poligoni di tiro permanenti ».

ART. 4.

Dopo il settimo comma dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, è aggiunto il seguente comma:

« I rappresentanti della Regione debbono essere esperti in materia ed esprimono nel comitato misto paritetico orientamenti e proposte del Consiglio regionale ».

ART. 5.

Dopo l'articolo 3 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, è inserito il seguente articolo:

« ART. 3-bis. — Per i poligoni provvisori e permanenti di esercitazione a fuoco, l'amministrazione della difesa è tenuta, entro il 1984, ad attuare la stipula di appositi disciplinari d'uso con gli enti locali interessati ».

ART. 6.

Le misure di tutti gli indennizzi e contributi previsti per i privati cittadini e per gli enti locali, dalla legge 24 dicembre 1976, n. 898, sono raddoppiate a partire dal 1° gennaio 1982.

ART. 7.

L'amministrazione della difesa è autorizzata all'attuazione, sentiti i comitati misti paritetici regionali, di un programma triennale per gli anni 1982-1984, di costruzione di poligoni chiusi, di tipo olandese, per le esercitazioni a fuoco con armi leggere. Tali nuove costruzioni sono in alternativa ai poligoni a cielo aperto.

ART. 8.

Le autorizzazioni previste dall'articolo 16 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, per i comuni, le zone costiere e le isole

militarmente importanti, indicati dalle tabelle A, B, C annesse alla medesima legge, sono richieste soltanto per le parti di tali territori direttamente e strettamente interessati ad opere od installazioni di difesa.

L'amministrazione della difesa deve predisporre la suddetta pianificazione, entro un anno dall'approvazione della presente legge, sentito il parere del Comitato misto paritetico regionale interessato, di cui all'articolo 1 della presente legge.

ART. 9.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge valutato nel triennio 1983-1985, in 15 miliardi di lire, si provvede, quanto a lire 3 miliardi per il 1982 a valere sul maggior gettito derivante dall'applicazione della legge 4 novembre 1981, n. 626.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.